

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2010

recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo in reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009 fissano le norme e le procedure relative all'adozione di chiusure in tempo reale da parte degli Stati membri. In virtù di tali disposizioni, gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente le attività di pesca in una determinata zona qualora sia stato raggiunto il livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie.
- (2) Il verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 3 luglio 2009 definisce le procedure e il metodo di campionamento da applicare per l'adozione di chiusure in tempo reale nel Mare del Nord e nello Skagerrak. Tali disposizioni sono state recepite nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 753/2009 del Consiglio⁽²⁾, recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

(3) Le disposizioni così introdotte nel regolamento (CE) n. 43/2009 si applicavano al merluzzo bianco, all'eglefino, al merluzzo carbonaro e al merlano catturati con attrezzi da pesca diversi da reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli, nasse e draghe da pettinidi e reti da imbocco. Esse specificavano inoltre gli obblighi degli Stati membri costieri con riguardo alle decisioni sulle chiusure in tempo reale e le informazioni da fornire agli altri Stati membri e/o agli altri paesi terzi interessati e alla Commissione.

(4) Considerando che la validità delle disposizioni in questione è cessata il 1° gennaio 2010, occorre disporre il recepimento del verbale concordato mediante modalità di applicazione degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nel Mare del Nord e nello Skagerrak.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak conformemente agli articoli 51, 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica al merluzzo bianco, all'eglefino, al merluzzo carbonaro e al merlano catturati nel Mare del Nord e nello Skagerrak con attrezzi da pesca diversi da:

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 1.

